

Riflessioni sulle ipotesi di soggettività non umane: animali, vegetali e macchine.

Affinità, differenze, interferenze, paradossi, conflittualità.

di Paolo Donadoni

Sommario: 1. Introduzione. – 2. La questione della soggettività giuridica. – 3. Il profilo psicologico: il concetto diffusivo di relazione e la propensione ad antropomorfizzare il non-umano. – 4. La senzienza. – 5. Il percorso di metamorfosi concettuale della soggettività giuridica: la categoria della soggettività impropria. – 6. L'attuale inestensibilità dei concetti di senzienza e vulnerabilità relazionale al di fuori del mondo degli organismi biologici. – 7. Considerazioni finali.

Il tema della soggettività giuridica si sta confrontando con gli animali, i vegetali e le entità della natura ambientale, nonché con l'AI, categorie che suscitano dibattiti di ampio respiro volti sia ad ampliare i titolari della soggettività sia a ridisegnarne i contenuti e i significati. Questa riflessione implica una rivisitazione concettuale dei fondamenti della riflessione biogiuridica, in cui assumono un ruolo di primo rilievo – e richiedono un'analisi critica che superi le ingenuità di primo approccio – la propensione all'antropomorfizzazione del non-umano, il dato ambivalente della senzienza e l'interesse emergente per la vulnerabilità relazionale. Siamo di fronte, probabilmente, ad alcuni passaggi fondamentali del percorso di metamorfosi concettuale della soggettività giuridica.

The issue of legal subjectivity is being addressed in relation to animals, plants, and entities of the natural environment, as well as AI, categories that are giving rise to wide-ranging debates aimed both at expanding the scope of subjectivity and at redefining its content and meaning. This reflection implies a conceptual review of the foundations of bio-legal thinking, in which the propensity to anthropomorphize the non-human, the ambivalent nature of sentience, and the emerging interest in relational vulnerability take on a prominent role and require critical analysis that goes beyond the naivety of a first approach. We are probably facing some fundamental steps in the conceptual metamorphosis of legal subjectivity.

1. Introduzione

Sempre più vivace si presenta il dibattito sulla possibilità di riconoscere soggettività giuridica a entità non-umane, quali gli animali¹, le altre entità naturali-vegetali² ed ora anche – estendendo il dibattito al mondo non-biologico – quell'espressione macchinica particolarmente evoluta denominata AI (*Artificial Intelligence*)³, in particolare nelle sue più recenti configurazioni (es. genAI o *Generative Artificial Intelligence*).

Preliminarmente allo sviluppo di queste linee prospettiche (ed anzi in reciproca forte interferenza con detto fenomeno, come vedremo), ho avvertito la necessità di sviluppare una riqualificazione strutturale dei concetti filosofico-giuridici di persona (in senso osmotico e pluriresponsivo nel suo permanente coinvolgimento

¹ Per una ricostruzione della situazione italiana, cfr., ad es., le posizioni di Francesca Rescigno (da RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005, fino a RESCIGNO, *La riforma dell'articolo 9 Cost. e la soggettività giuridica degli esseri animali*, in *Studi in memoria di Beniamino Caravita* a cura di Cassetti - Fabrizzi - Morrone - Savastano - Sterpa, Napoli, 2024, 647-662 e, per un quadro generale del dibattito attuale, cfr.: BUZZELLI (a cura di), *Animali e diritto. I modi e le forme di tutela*, Pisa, 2023; FANLO CORTÉS - SAVORANI (a cura di), *Il benessere degli animali: valore autonomo o strumentale? Questioni bioetiche e ruolo del diritto*, Genova, 2024; PITTALIS (a cura di), *Diritto degli esseri animali. Dibattito*, Bari, 2025.

² Per una riflessione sullo stato attuale e sulle prospettive, cfr. ad es. VIOLA, *FlowerPower. Le piante e i loro diritti*, Torino, 2020.

³ Qualche accenno al dibattito su una eventuale soggettività delle macchine, si trova in D'ALOIA, *Il diritto verso "il nuovo mondo". Le sfide dell'Intelligenza Artificiale*, in *BioLaw Journal*, 2019, 28-29; COMANDÉ, *Intelligenza artificiale e responsabilità tra liability e accountability. Il carattere trasformativo dell'IA e il problema della responsabilità*, in *Analisi giur. economia*, 2019, 179-180; CAMPAGNA, *Gli scambi attraverso algoritmi e il problema del linguaggio. Appunti minimi*, in *Analisi giur. economia*, 2019, 1, 164; D'ALOIA, *Intelligenza artificiale, società algoritmica, dimensione giuridica. Lavori in corso*, in *Quaderni cost.*, 2022, 664 e 672-675.

psicofisico nell'onlife della società attuale)⁴ e di antropocentrismo (abbandonando l'impostazione tradizionale specista e autoreferenziale, per indirizzarsi verso un'ipotesi di antropocentrismo esogeno che riconosce la natura plurale e variabile di *H. sapiens* e lo allinea con il mondo naturale e con l'attuale dimensione digitale)⁵, e ciò proprio in base a due fattori: l'animalità dell'umano e l'odierna dimensione multilivello, fisica e digitale, in cui viviamo (che connotano quella che – proprio per esprimerne la doppia anima – ho denominato *ANIMALrevolution*).

In questo scritto affronterò alcune questioni di carattere generale relative allo stato attuale e agli indizi di cambiamento della soggettività giuridica, rilevando anzitutto l'incidenza che su questi processi assume il profilo psicologico umano (*infra* § 3), nonché come (quanto al vivente non-umano) entri in gioco il concetto di senienza, sempre più accreditato ma di non univoca definizione (*infra* § 4.). Farò un cenno alla soggettività impropria, che potrebbe aprire la strada all'estensione della soggettività a soggetti incapaci abbinabili di rappresentanza per l'esercizio dei loro diritti (*infra* § 5.), ma rileverò come attualmente l'applicabilità della senienza – legandosi al concetto di vulnerabilità relazionale – non pare estensibile al campo del non-biologico (*infra* § 6.). Esprimerò infine alcune brevi riflessioni di chiusura (*infra* § 7.).

2. La questione della soggettività giuridica

Premesso il cambiamento dei concetti filosofico-giuridici di “persona” e “antropocentrismo” (che qui non è possibile approfondire, per cui rimando necessariamente agli scritti indicati in nota), la possibilità di una soggettività animale, delle altre entità naturali-vegetali e dell'AI, nonché il tema dei loro eventuali diritti, rappresentano una questione necessariamente umana.

A tal riguardo si può distinguere una ragione teorica convergente tra le tre ipotesi, da una ragione pratica divergente (e, anzi, contraria).

La ragione teorica si concreta nell'ovvietà che il diritto è un prodotto umano, quindi solo gli umani possono introdurre il tema della soggettività e, dunque, dei diritti altrui (così come dei propri). Non si dà diritto che non venga attribuito e disciplinato dall'umano (è il tema della genesi antropogenica del diritto a prescindere dal suo esito antropocentrico o meno⁶). I diritti, peraltro, attualmente non possono che venire esercitati dagli umani.

Quanto alla ragione pratica, invece, il tema degli animali e delle altre entità naturali-vegetali si differenzia da quello degli agenti AI specialmente per il perseguimento di obiettivi speculari: nel primo caso la soggettività giuridica viene invocata a scopo di tutela degli animali non-umani e delle altre entità naturali-vegetali rispetto alle attività umane (contro gli effetti dell'antropizzazione e, più ampiamente, del cosiddetto “Antropocene”, nelle sue conseguenze di alterazione negativa dei paradigmi del pianeta Terra), mentre nel secondo caso a scopo di imputazione di responsabilità all'AI⁷ (quindi per la tutela degli umani nei confronti delle possibili conseguenze dell'agire delle macchine). Esattamente il contrario: noi possiamo essere (*rectius*: siamo) pericolosi per animali e altre entità naturali-vegetali, basti considerare il tema della riduzione della biodiversità e dell'estinzione degli esseri viventi (animali e vegetali)⁸; le macchine possono essere (*rectius*: sono) pericolose per gli umani, basti considerare alcune circostanze già verificatesi quali l'uccisione di un pedone da parte di una autovettura automatica senza conducente⁹ e l'utilizzo di armi letali a guida autonoma (*Lethal Automatic Weapon Systems*) nei contesti di guerra¹⁰.

Pertanto, attualmente la soggettività rappresenta – in via esplicita o implicita – un terreno di riflessione e confronto ad ampio raggio, dato che non coinvolge soltanto l'ipotesi – che ha nutrito qualche decennio di dibattito filosofico-giuridico – di una eventuale estensione agli animali non-umani (ovvero l'ipotesi più immediata, in cui le differenze concettuali e pratiche si presentano inferiori, dato che si tratterebbe di estendere la soggettività dagli animali umani

⁴ All'approfondimento di questo tema ho dedicato uno studio in DONADONI, *ANIMALrevolution: la persona umana quale concetto osmotico e pluriresponsivo. Riflessioni di bioetica e biodiritto*, in *BioLaw Journal*, 2025, in corso di referaggio.

⁵ All'approfondimento di questo tema ho dedicato uno studio in DONADONI, “Antropocentrismo esogeno”. Come l'animalità e l'AI stanno cambiando il tradizionale concetto di antropocentrismo, in *Ragion pratica*, 2025, in corso di pubblicazione.

⁶ All'approfondimento di questo tema ho dedicato uno studio in DONADONI, *Una riflessione sugli animali non-umani. Legame di specie e antropogenismo*, in *Materiali stor. cult. giur.*, 2025, in corso di referaggio.

Sul concetto filosofico di antropogenismo, cfr. BATTAGLIA, *Alle origini dell'etica ambientale. Uomo, natura, animali* in Voltaire, Michelet, Thoreau, Gandhi, Bari, 2002, 22; MANFREDI, *Il valore ambiente. Riconoscimento e responsabilità*, Fasano di Brindisi, 2000, 8, 61, 74-76, 79-80; e, recentemente, BATTAGLIA, *La tutela dell'ambiente tra bioetica e biodiritto*, in *OneHearth – OneHealth. La costruzione giuridica del terzo millennio* a cura di Rescigno-Giorgini Pignatello, Torino, 2023, 20-22.

⁷ Si sofferma sul tema della responsabilità civile, ad es., COMANDÉ, *Intelligenza artificiale e responsabilità tra liability e accountability. Il carattere trasformativo dell'IA e il problema della responsabilità*, in *Analisi giur. economia*, 2019, 169-188.

⁸ Cfr., ad es., CASIRAGHI, *Sempre più soli. Il pianeta alle soglie della sesta estinzione*, Bologna, 2023; KOLBERT, *The Sixth Extinction* (2014), trad. it. *La sesta estinzione. Una storia innaturale*, Vicenza, 2019.

⁹ Cfr., ad es., <<https://www.focus.it/tecnologia/innovazione/incidente-fatale-lauto-di-uber-scelse-di-ignorare-il-pedone>>

¹⁰ Cfr., ad es., <<https://iari.site/2025/02/05/armi-letali-automatiche-opportunita-militare-o-dubbio-etico/>>

a quelli non-umani, sviluppandola in senso interspecifico ma comunque circoscrivendola al solo mondo animale) ma chiama in causa anche, con sempre maggior vigore, l'AI, quindi l'uscita dal mondo biologico. D'altronde la relazione di *H. sapiens* con gli animali (che hanno una genesi indipendente da lui) affonda nella notte dei tempi, ed anche la relativa riflessione filosofica ha maturato una lunga storia¹¹, mentre la sua relazione con l'AI (che rappresenta un sofisticato prodotto umano) si è imposta come tema filosofico-giuridico soltanto recentemente.

Nel diritto italiano vigente, il prototipo naturalistico risulta ecceduto soltanto dalle entità artificiali denominate "persone giuridiche", strettamente legate, sia a livello teorico che operativo, all'umano, poiché di invenzione umana, in quanto enti astratti esistenti solo ed esclusivamente nel perimetro dell'ordinamento giuridico, ma anche perché le persone giuridiche agiscono esclusivamente in base alle volontà degli umani e mediante gli umani che le rappresentano. Questa regola viene messa in crisi dalle nuove agentività artificiali che, a una mera analisi comportamentale (relativa all'efficienza degli esiti non alle modalità di funzionamento), simulano l'umano, ma risultano in grado di acquisire livelli crescenti di autonomia decisionale (si pensi agli algoritmi di apprendimento non-supervisionato o auto-supervisionato¹², in cui i programmatori stessi possono non essere in grado di ricostruire il percorso decisionale dell'AI¹³). Mentre fino ad oggi i confini del dibattito sulla soggettività si sono espansi soltanto verso figure che alla fine rappresentano anticipazioni (intraumane: es. l'embrione, il feto, il neonato...) o proiezioni (intraumane: es. le generazioni future; o extraumane: es. le persone giuridiche) della personalità umana, ovvero risultano «legate alla natura umana essenzialmente da un rapporto di necessaria contestualità, nel senso che sono elementi e parti di uno scenario in cui scorre la vita degli esseri umani»¹⁴, oggi potrebbe non essere più così.

In sostanza, mentre è stata superata la barriera distintiva (di netta separazione) tra umano e animale, riconoscendo l'animalità biologica dell'umano, parimenti si sta sgretolando la divisione tra naturale e artificiale¹⁵, che talora non sono più neppure poli dicotomici o dialettici, ma possono risultare coesi, sinergici, consustanziali. All'interno del corpo della persona, l'artificiale può venire integrato nel naturale. L'oggetto viene assimilato nel soggetto, introiettato, ne diviene parte integrante¹⁶. Oppure l'AI può addirittura sostituire l'umano anche a livello operativo e decisionale¹⁷, al punto di discutere se applicare (non solo al non-umano ma anche specificamente) al non-biologico il tema della soggettività giuridica.

3. Il profilo psicologico: il concetto diffusivo di relazione e la propensione ad antropomorfizzare il non-umano

Queste ipotesi di estensione della soggettività al non-umano o perfino al non-biologico, risultano proponibili in particolare alla luce di un dato preliminare.

In tutte le esperienze relazionali dell'umano con l'extraumano (perché animali non-umani e agenti AI sono – vecchi e nuovi – interlocutori relazionali per l'essere umano) si possono ravvisare i medesimi processi psicologici: l'umano, in modo analogo, nell'interazione con l'altro da sé proietta – verso gli animali come verso gli agenti AI – il proprio

¹¹ Cfr. BATTAGLIA, *Etica e diritti degli animali*, Bari-Roma, 1997, e, recentemente, MASSARO, *Breve storia della filosofia animale*, Roma, 2025.

¹² Per approfondire l'apprendimento automatico dell'AI, cfr. ad es. SANTOSUOSSO, SARTOR, *Decidere con l'IA. Intelligenze artificiali e naturali nel diritto*, Bologna, 2024, 31 ss.; BASSOLI, *Algoritmica giuridica. Intelligenza artificiale e diritto*, 2022, 242 ss.

¹³ Al punto che può accadere che i pregiudizi presenti nell'AI provengano – senza che i programmatori ne abbiano percezione – o dall'individuazione autonoma da parte dell'algoritmo di caratteristiche indirettamente riferite a categorie protette a cui associare conseguenze negative (cfr. ZUDDAS, *Intelligenza artificiale e discriminazioni*, in *Liber amicorum per Pasquale Costanzo*, in *Consulta online*, 2020, <https://giurcost.org/contents/giurcost/LIBERAMICORUM/zuddas_scrittiCostanzo.pdf>) o dal fenomeno dell'apofenia, che consiste nel ravvisare schemi ricorrenti (*patterns*) dove non ci sono (cfr. FLORIDI, *The Ethics of Artificial Intelligence. Principles, Challenges, and Opportunities*, 2022, trad. it. *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, Milano, 2022).

¹⁴ D'ALOIA, *Intelligenza artificiale, società algoritmica, dimensione giuridica. Lavori in corso*, in *Quaderni cost.*, 2022, 673.

¹⁵ Contestualmente, si sta uscendo dallo stereotipo che naturale «sia qualcosa di "buono"» (PIEVANI, REMUZZI, *Dove comincia l'uomo*, Milano, 2025, 98).

¹⁶ Ho approfondito questo tema nel già citato DONADONI, *AI animal revolution: la persona umana quale concetto osmotico e pluriresponsivo. Riflessioni di bioetica e biodiritto*, in *BioLaw Journal*, 2025, in corso di referaggio, evidenziando come l'organismo umano – il corpo fisico – introietta l'oggetto, lo assimila a sé: (1) in maniera figurata (*l'oggetto-complemento*), si pensi ad es. allo smartphone che non rappresenta soltanto uno strumento d'uso quotidiano h24, oramai irrinunciabile, ma è diventato una appendice del nostro corpo che ci tiene in perenne contatto con il mondo; (2) in maniera fisica (*l'oggetto-protesi*), si pensi – nel panorama della *human-robot interaction* – agli oggetti che vengono inseriti o collegati stabilmente nel corpo umano.

¹⁷ In particolare, l'AI può incidere sulle decisioni in maniera «indiretta», poiché i sistemi tecnologici sono diventati la fonte principale delle informazioni su cui si basano le decisioni umane, quindi hanno un potere di influenza; ovvero «diretta», quando la decisione stessa viene delegata ai *data mining* che sostituiscono l'umano (mutuo questa distinzione da SIMONCINI, *L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, in *BioLaw Journal*, 2019, 69 ss., <<https://teseo.unitn.it/biolaw/article/view/1353/1355>>). Ad oggi, nel dibattito filosofico-giuridico, è stato introdotto anche il tema della "giustizia digitale sostitutiva", ossia del giudice-software che rimpiazza il giudice-umano (cfr. BARBERIS, *Giustizia digitale e teorie dell'interpretazione*, in "Lo Stato", 2024, 11-28; DONADONI, *Giustizia digitale sostitutiva e antropocentrismo. Una riflessione*, in *Dianoia*, 2025, in referaggio).

substrato emozionale, attribuisce desideri, intenzioni e obiettivi (trattasi della nota tendenza di *H. sapiens* all'antropomorfismo). Cosicché, gli uni come gli altri, tutto sommato, si possono qualificare – nella percezione umana¹⁸ – quali *non-human agents* (definiti, pertanto, in similitudine all'umano che resta modello di riferimento). Una agentività *sui generis* ma nella percezione collettiva questa è la prospettiva vocationalmente assunta: sugli organi di informazione sono consuete espressioni suggestive quali “animali parlanti”, “anche gli animali amano”, “i cinque sensi delle piante”, “osservare il mondo con gli occhi delle piante”, “i robot possono provare sentimenti?”, “è possibile innamorarsi di un'intelligenza artificiale?”. Oramai, infatti, si lega di frequente anche il concetto di AI a emozione, empatia, sentimento (come accade già da tempo con animali¹⁹ e vegetali²⁰). E, nel marasma di informazioni e disinformazioni, resta arduo distinguere il falso dal vero. Ma si tratta di un dato empirico acquisito e riscontrabile a livello socio-culturale.

Lo dimostrano, quanto agli animali, la figura – oramai tipizzata dal legislatore – dell'animale familiare²¹ e le peculiarità di tale fenomeno sociale²², mentre quanto all'AI emerge il processo di antropomorfizzazione dei software che risponde a interessi speculativi del mercato (si pensi agli assistenti vocali Siri e Alexa, a cui ci rivolgiamo – e che, di converso, si rivolgono a noi – come a interlocutori umanizzati, ma anche ai *chatbot* quali ChatGpt, Copilot, Gemini, etc.)²³.

Con il timore di scoprire, guardandosi nello specchio, che «la macchina si umanizza mentre l'uomo si macchinizza»²⁴. Il paradosso delle tendenze inverse che producono circolarità: il futuro si costruisce nella reciprocità della logica biunivoca.

Il tentativo di difendere il concetto di persona, di non disperderlo nella dimensione infocratica e di tenerlo distinto dalla macchina, quindi, trova un contrappasso nella macchina stessa che – al contrario – manifesta l'attitudine a fingersi umana (ambisce all'umanizzazione). Ecco, quali esemplificazioni, alcune delle espressioni evocative *by design* dei *chatbot*: “io sono”, “mi dispiace”, “scusa per l'incomprensione”, “fammi sapere”, “sono qui per te”, “sono qui per aiutarti”, fino all'invito esplicito: “parlami come faresti con un amico”..., dopo il saluto di rito: “ciao [+nome proprio dell'utente]!” o “benvenuto [+nome proprio dell'utente]!”, la formulazione di domande all'utente-amico: “come stai [+nome proprio dell'utente]?”, “posso esserti utile?”, “come posso aiutarti oggi?”, “c'è qualcosa di specifico che ti interessa?”... Per evitare di fossilizzarsi su cliché troppo ripetitivi, si notino le variazioni sul tema a cui ricorre l'AI per dare l'impressione di naturalità colloquiale. Ma l'approccio dialogico dell'AI, smascherata la cortesia non disinteressata, rappresenta nulla più che una «antropomorfizzazione [...] dettata da obiettivi aziendali»²⁵. Questa finzione dell'(esistenza di un) interlocutore – «l'automa antropomorfo», è stato scritto richiamando il caso dell'AI Sophia²⁶ – ci proietta (e ci costringe) in una realtà di umanità apparente, in cui la nostra naturale propensione alla socialità diviene strumento di interazione falsificante²⁷ (poiché non è fondata su una interlocuzione realmente dialogica, consapevole e pensante, ma su automatismi – per quanto apparentemente efficienti nei loro risultati – sostanzialmente ingannevoli, in quanto di mera correlazione statistico-probabilistica).

Questi approcci richiamano, esplicitamente per gli animali e implicitamente per l'AI, il tema della senienza²⁸, ossia ci inducono a ritenere che il nostro interlocutore sia un essere senziente, dotato di capacità sensoriali, emotive, cognitive e di un suo punto di vista soggettivo sul mondo. L'antropomorfizzazione del non-umano e persino del non-biologico, per l'appunto.

¹⁸ Anche gli immaginari prodotti in ambito letterario e cinematografico contribuiscono a questa socializzazione antropomorfa.

¹⁹ Cfr., *ex multis*, BEKOFF, *The Emotional Lives of Animals*, 2007, trad. it. *La vita emozionale degli animali*, Bologna, 2010.

²⁰ Cfr., *ex multis*, VAN CAUWELAERT, *Les émotions cachées des plantes*, 2018, trad. it. *Le emozioni nascoste delle piante. Come si esprimono e interagiscono i vegetali*, Milano, 2019.

²¹ Ho approfondito questo tema in DONADONI, *Eziologia dell'animale familiare. Un tema di bioetica giuridica*, 2025, in corso di riferimento.

²² Secondo il Rapporto Unipol-Ipsos 2024, 8 italiani su 10 considerano gli animali d'affezione quali componenti della famiglia (Cfr. UNIPOL-IPPOS, *Il rapporto tra gli italiani e gli animali domestici*, marzo 2024, 36, <https://changes.unipol.it/wp-content/uploads/2024/06/Osservatorio-Unipol-2024-wave-1-Animali-domestici_15.03-003.pdf>). Secondo il Rapporto Federchimica AISA –Associazione Italiana delle Imprese Salute Animale, del 2025, il 91% dei proprietari di animali d'affezione li ritiene membri della famiglia, mentre il 90% sarebbe convinto che contribuiscano alla salute psicologica umana (FEDERCHIMICA AISA, *Primo Rapporto sulla Salute Animale*, 23.5.2025, <<https://www.woah.org/en/first-report-on-worlds-animal-health-reveals-changing-spread-of-disease-impacting-food-security-trade-and-ecosystems/>>).

²³ A tal riguardo, per una lettura divulgativa di introduzione generale al tema, cfr. CELLA (a cura di), *Intelligenza artificiale generativa. Guida all'utilizzo delle piattaforme*, inserto del *Corriere della Sera*, 2025.

²⁴ BENANTI, MAFFETONE, *Noi e la macchina. Un'etica per l'era digitale*, Roma, 2024, 11.

²⁵ TAFANI, *A chi servono i generatori di linguaggio*, in *Alternative per il socialismo*, 2024, 168.

²⁶ Cfr. AMATO MANGIAMELI, *IA e diritto. In luogo di una introduzione*, in *Journal of Ethics and Legal Technologies*, 2023, 88.

²⁷ Dato che «siamo propensi a dare fiducia a un programma per computer che si rivolge a noi parlando con il tono di una persona gentile e comprensiva» (GALLAVOTTI, *Il futuro è già qui*, Milano, 2024, 5).

²⁸ Senienza intesa nella sua nozione più ampia, non esclusivamente nocicettiva. Ne parleremo *infra* al § 4.

4. La senzenza

Ammettere la senzenza nelle entità biologiche animali (oramai talesenzenza è riconosciuta dall'Unione Europea²⁹, ma si tratta di un vocabolo di cui non si rinviene traccia nella legislazione italiana³⁰, mentre nell'ultimo decennio è stato frequentato con assiduità – ad es. – dalla giurisprudenza della Cassazione penale³¹), non significa *ipso iure* riconoscere soggettività giuridica. Anzi, attualmente, possiamo constatare che alla senzenza non viene attribuita rilevanza sotto il profilo della soggettività giuridica³² (salvo volerne leggere un'implicita attestazione nella recentissima “Legge Brambilla”³³).

Ciò non toglie che le ipotesi filosofico-giuridiche di estensione della soggettività agli animali non-umani si pongano prevalentemente nella prospettiva di valorizzare la loro senzenza. Così si muove la dottrina quando, con sempre più frequenza, prevede la possibilità di «conferire uno status giuridico agli animali, riconoscendone la soggettività quali esseri senzienti»³⁴.

Questa eventualità, si sviluppa in tre passaggi concettuali:

- [i] definire il concetto di senzenza;
- [ii] in base a tale definizione, stabilire l'estensibilità o meno della senzenza agli animali, ai vegetali e alle macchine (o ad alcuni animali, vegetali o macchine);
- [iii] determinare la rilevanza o meno della senzenza per l'attribuzione della soggettività giuridica.

Non è materialmente possibile approfondire in questa sede tutti detti profili. Presupponendo una definizione di senzenza in senso ampio e complesso (non esclusivamente nocicettivo)³⁵, quale capacità dell'organismo vivente di percepire piacere e dolore, di provare sensazioni e di sviluppare attività cognitiva, quindi di vivere un'esperienza soggettiva del mondo³⁶[i], e presupponendo che tale concetto di senzenza sia quindi applicabile ad alcuni animali non-umani, in particolare ai mammiferi [ii], affronterò pertanto – in base a detti due presupposti – il terzo tema [iii].

5. La metamorfosi concettuale della soggettività giuridica: la categoria della soggettività impropria

Sotto il terzo profilo [iii], quello della soggettività giuridica, è in corso un itinerario di «metamorfosi concettuale»³⁷ della relazione umani/animali.

²⁹ Cfr., ad es., CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, Regolamento CE n. 1/2005 del 22.12.2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97; CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, Regolamento CE n. 1099/2009 del 24.9.2009, sulla protezione degli animali durante l'abbattimento; PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO, Regolamento CE n. 1007/2009 del 16.9.2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, e le successive modifiche apportate dal PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO, Regolamento CE n. 1775/2015 del 6.10.2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca e che abroga il regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione; CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, Direttiva 98/58/CE del 20.7.1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Sono alcuni dei provvedimenti da cui emerge la senzenza dell'organismo animale.

³⁰ Alla luce dell'art. 13 TFUE, c'è chi ha ritenuto influente il mancato riferimento del riformato art. 9 Cost. alla senzenza degli animali (così, ad es., LOTTINI, *La tutela degli animali come interesse pubblico tra diritto interno ed europeo*, in *Animali e diritto. I modi e le forme di tutela* a cura di Buzzelli, Pisa, 2023, 29, che ritiene la circostanza irrilevante in quanto l'art. 9 Cost. opera comunque all'interno dell'ambito operativo dell'art. 13 TFUE; per motivi diversi RESCIGNO, *Parturient montes, nascetur ridiculus mus? Il nuovo articolo 9 della Costituzione Italiana e il mancato traguardo della soggettività animale*, in *Passaggi cost.*, 2022, 62, che rileva come l'art. 13 TFUE non abbia comunque condotto ad un riconoscimento giuridico dello status di essere animale, quindi «il mancato riferimento alla senzenza non rappresenta dunque di per sé un depauperamento della posizione animale»).

³¹ Cfr., ad es., Cass., sez. III pen., 9 ottobre 2017, n. 46365, in *oneLegale*. Fanno riferimento alla «sensibilità psico-fisica» dell'animale, ad es., Cass., sez. III pen., 13 gennaio 2022, n. 780, in *oneLegale*; Cass., sez. III pen., 16 novembre 2020, n. 32157, in *oneLegale*; Cass., sez. III pen., 7 dicembre 2016, n. 52031, in *oneLegale*; Cass., sez. VII pen., 24 novembre 2015, n. 46560, in *oneLegale*; Cass., sez. III pen., 19 dicembre 2012, n. 49298, in *oneLegale*.

³² Lo rileva, ad es., CAGGIANO, *Il diritto degli esseri animali in una prospettiva tecnologico-giuridica e di sostenibilità: alcuni spunti per un'interpretazione funzionale integrata*, in *Diritto degli esseri animali. Dibattito* a cura di Pittalis, Bari, 2025, 97-99.

³³ L. 6 giugno 2025, n. 82, *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali*.

³⁴ Fin da RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005, 3 (corsivo sull'originale).

³⁵ Cfr., ad es., CAGGIANO, *Il diritto degli esseri animali in una prospettiva tecnologico-giuridica e di sostenibilità: alcuni spunti per un'interpretazione funzionale integrata*, in *Diritto degli esseri animali. Dibattito* a cura di Pittalis, Bari, 2025, 92 e 97 ss.

³⁶ Questa nozione ampia di senzenza si rinviene anche in NUSSBAUM, *Justice for Animals: Our Collective Responsibility*, 2022, trad. it. *Giustizia per gli animali*, Bologna, 2023, che, ad es., parla di «avere un punto di vista soggettivo sul mondo» (p. 25); e in MARCHESINI, *I diversi piani della Soggettività Animale*, in *Diritto degli esseri animali. Dibattito* a cura di Pittalis, Bari, 2025, 37-49, che, ad es., parla di «interesse verso il mondo» (49, corsivo sull'originale).

³⁷ Mutuo questa espressione da GATT, *Istanze di soggettività tra mondo naturale e mondo artificiale*, in *Diritto degli esseri animali. Dibattito* a cura di Pittalis, Bari, 2025, 61.

Questo processo (che funziona mediante il meccanismo antropogenico, a cui già abbiamo accennato) collega – in sintesi – i concetti di senienza, vulnerabilità, incapacità e rappresentanza.

La soggettività, tra i viventi, risulta attribuita solo agli umani e anche il dibattito in corso non ritiene di estenderla a tutti gli esseri viventi ma solo ad alcuni, in particolare a quegli animali che presentano maggiori somiglianze biologiche e comportamentali con gli umani (ad es. la categoria zoologica dei vertebrati mammiferi, a cui appartiene anche *H. sapiens*). Emerge qui la rilevanza del concetto di senienza che rappresenta una sorta di minimo comune denominatore.

Gli animali (umani e non-umani) senzienti sono – in quanto tali – vulnerabili, e la vulnerabilità viene considerata una condizione ineludibile della loro vita. Per alcuni permanente (es. stabili condizioni di disabilità) per altri transitoria (es. stati passeggeri di malattia che possono punteggiare la vita di un essere umano come di un qualunque altro mammifero). La vulnerabilità implica l'insorgere di un'esigenza di protezione, di talché emerge il binomio *potere-responsabilità/vulnerabilità-tutela* che induce a stabilire regole socio-culturali – e prettamente giuridiche – di protezione per gli esseri viventi più deboli (o per le loro fasi di debolezza).

D'altronde, è anche vero che l'eventuale attribuzione di soggettività giuridica agli animali non-umani (così come, eventualmente, ai vegetali), verrebbe a costituire una nuova categoria di soggetti incapaci (privi della capacità d'agire), pertanto abbisognevola di ricorrere all'istituto della rappresentanza per poter rivendicare e difendere i propri interessi. Interessi propri non perché siano loro ad averli individuati o a individuarli / ad averli pretesi o a pretenderli, ma perché così decidono gli umani. Siamo infatti nell'ambito del diritto antropogenico, in cui sono gli umani ad attribuire i valori etici e i diritti o le tutele giuridiche ma non sono necessariamente loro i beneficiari di tali attribuzioni (il valore e/o il diritto/tutela vengono attribuiti dall'umano ma possono riguardare entità non-umane). Dunque gli interessi degli incapaci sarebbero sia stabiliti sia fatti valere da terzi³⁸ (il che, quanto alla rappresentanza degli animali, tutto sommato non è altro che una proiezione applicativa conseguente all'attribuzione antropogenica di diritti o tutele al di fuori del perimetro umano).

Potrebbe risultare diverso il caso dell'AI, ma soltanto se e quando venisse ad esistere un'AGI (*Artificial General Intelligence*), ossia un'intelligenza artificiale generale o forte, di estensione pari all'intelligenza umana, ipotesi – per lo più – oggi giudicata non verosimile³⁹. L'AGI, in astratto, proprio per le capacità che presuppone, si potrebbe infatti ritenere autosufficiente, ossia in grado di tutelare se stessa senza delegare la propria tutela a soggetti terzi di natura umana. Ma non è vicendache possa ritenersi attuale.

Restando sul tema degli animali non-umani, e nel contesto della terzietà della tutela degli interessi/diritti (quindi nella prospettiva antropogenica), potremmo forse distinguere tra una *soggettività propria*, che è quella dei soggetti capaci di intendere e di volere (*H. sapiens* normodotato, titolare di capacità di agire⁴⁰), e una *soggettività impropria*, che verrebbe attribuita agli esseri viventi umani e (potenzialmente attribuibile anche ai) non-umani abbisognevola di un tutoraggio o comunque di una potestà esterna per l'applicazione e la salvaguardia dei loro diritti.

Il tema è ampio e senz'altro meritevole di migliore approfondimento rispetto a quanto materialmente possibile in questa sede. Ma va necessariamente richiamato poiché costituisce l'ossatura portante di questa ipotesi argomentativa.

D'altronde, è pur vero che – come in molti sostengono – per garantire una tutela agli esseri viventi non-umani (animali e vegetali) non è necessario attribuire a loro la soggettività giuridica, poiché anche ragionando in termini di doveri umani nei loro confronti si può raggiungere un risultato soddisfacente. «Un'etica nei confronti degli animali non dipende dal fatto che essi abbiano o meno dei diritti»⁴¹ e la distinzione tra soggetto e oggetto giuridico non è preclusiva per garantire una protezione da parte dell'ordinamento, non segna un confine di discriminazione⁴². Le stesse Sezioni Unite hanno affermato che «si può essere destinatari di tutela anche senza essere soggetti dotati di capacità giuridica»⁴³. Anzi, soggettivizzare l'animale – a prescindere dalla prudenza necessaria per evitare che ciò risulti una

³⁸ Una interessante riflessione a riguardo della terzietà si può leggere in CRICENTI, *Biogiuridica del non umano: il caso degli animali*, in *Animali e diritto. I modi e le forme di tutela* a cura di Buzzelli, Pisa, 2023, 105-113.

³⁹ L'AGI, ad es., è stata sintomaticamente definita da Peter Thiel «un mistero imponderabile» (THIEL, *Zero to One. Notes on Startups, or How to Build The Future*, 2014, trad. it. *Da zero a uno. I segreti delle startup, ovvero come si costruisce il futuro*, Milano, 2023, 173).

⁴⁰ I titolari di soggettività propria sono coloro che – peraltro – risultano titolari delle azioni antropogeniche di possibile attribuzione agli altri esseri viventi della soggettività impropria di cui diremo immediatamente *infra*.

⁴¹ MAZZONI, *Psiche o la forma del corpo*, Milano, 2013, 263.

⁴² Cfr. DEL PRATO, *Gli animali nella dimensione del diritto: qualche chiosa*, in *Animali e diritto. I modi e le forme di tutela* a cura di Buzzelli, Pisa, 2023, 235-236; Caggiano, *Il diritto degli esseri animali in una prospettiva tecnologico-giuridica e di sostenibilità: alcuni spunti per un'interpretazione funzionale integrata*, in *Diritto degli esseri animali. Dibattito* a cura di Pittalis, Bari, 2025, 98.

⁴³ Cass. civ., Sez. Un., 22 settembre 2015, n. 25767, in *De Jure e oneLegale*.

indebita forma di umanizzazione/antropomorfizzazione dell'animale – potrebbe essere, sotto profilo giuridico, influente⁴⁴ o comunque non sortire gli esiti sperati da chi lo propone⁴⁵.

Quindi, quella dell'attribuzione di soggettività giuridica non è l'unica via percorribile.

6. L'attuale inestensibilità dei concetti di senzienza e vulnerabilità relazionale al di fuori del mondo degli organismi biologici

Tuttavia, qualora si intendesse perseguire l'ipotesi dell'attribuzione di una soggettività al vivente non-umano, la strada più convincente – a mio avviso – è quella che, presupponendo la rilevanza della senzienza, associa la revisione del concetto di soggettività giuridica – sotto il profilo della soggettività impropria – al tema della vulnerabilità relazionale, intesa come condizione multidimensionale inclusiva di tutte le entità viventi⁴⁶ (quindi la vulnerabilità relazionale, fondata sulla senzienza, ci accompagna automaticamente oltre le barriere della specie umana, restando tuttavia all'interno del mondo biologico).

Questariflessione mette in discussione l'antropocentrismo tradizionale autoreferenziale e invita il diritto a considerare seriamente l'eventualità di soggettività non-umane in una prospettiva antropogenica⁴⁷. Ma, il fondamento di questa impostazione di pensiero, è sempre quello di difendere la vulnerabilità nel mondo biologico.

Un diverso discorso si potrà svolgere se sorgeranno in futuro delle soggettività disincarnate, meri insiemi di dati, frutti puramente artificiali, ma finché ragioniamo di esseri viventi, possono cambiare equilibri, dimensioni, proporzioni, influenze, richiami, correlazioni, ma il punto centrale resta l'organismo senziente dell'essere vivente (quale unità processuale psicofisica in evoluzione), che ha portato oggi ad attualizzare il dibattito – sempre meno implausibile – su una eventuale soggettività giuridica di alcuni animali, proprio in base alle affinità tra gli organismi dei mammiferi (es. le scimmie antropomorfe quali, in particolare, gli scimpanzé) e – eventualmente, con valore addizionale – in base alla loro stabile compartecipazione al nostro quotidiano (es. gli animali familiari).

Nel disciplinare i nostri rapporti con gli animali non-umani, valutiamo il dato biologico, ossia la prossimità rispetto ad *H. sapiens* e, sia contestualmente che in subordine, le differenze intercorrenti tra le specie. Si tratta quindi di uno specismo non solo per differenziare *H. sapiens* da tutti gli altri esseri viventi ma anche per differenziare le specie non-umane tra di loro⁴⁸, seppure, tendenzialmente, sempre con un'impronta antropocentrica, per cui chi è più vicino a noi vale di più⁴⁹. Come a dire: il valore antropogenico tende di solito a conservare una matrice indiretta – esplicita o implicita – antropocentrica (in senso relazionale).

Tale impostazione di ragionamento non risulta (quanto meno oggi, nonostante la consapevolezza degli studi svolti nel settore dell'*affective computing*) estensibile al mondo non-biologico. La macchina ne resta esclusa. Prospettive che potrebbero dischiudere nuovi orizzonti sono specialmente quelle che prevedono l'ibridazione non tanto umano-macchina (che tendenzialmente può rientrare a pieno titolo nella prospettiva antropocentrica) quanto, di converso, macchina-umano, con lo sviluppo di percezioni e reattività sensomotorie mimetiche o, vieppiù, con lo stabile inserimento nella macchina di componenti di provenienza umana (si parla, ad es., di tessuti neuronali umani). Ma, per ora, a quanto consta si tratta di prospettive avveniristiche, di cui pertanto non siamo ancora in grado di cogliere la reale portata.

Questo pone degli interrogativi profondi sul concetto stesso di soggettività, sulla sua intensione ed estensione, quindi sulla possibilità di travalicare i confini umani, concependo la soggettività come «un concetto differenziato e plurale»⁵⁰.

⁴⁴ Così, ad es., DEL PRATO, *Gli animali nella dimensione del diritto: qualche chiosa*, in *Animali e diritto. I modi e le forme di tutela* a cura di Buzzelli, Pisa, 2023, 238: «il punto, come nella sostanza di tutti i fenomeni giuridici, non è se l'animale goda o meno di soggettività o di diritti, che è un dato, in definitiva, influente: è piuttosto quello della sua protezione e dell'effettività di questa».

⁴⁵ Così, ad es., TRAISCI, *Specismo ed antispecismo nella tutela degli animali. Gli animali sono o non sono tutti uguali dinanzi alla legge?*, in *Riv. dir. alimentare*, 2021, 52: «il riconoscimento di una personalità per l'animale sulle basi dell'attuale normativa potrebbe non essere, allo stato, garanzia di sua migliore tutela».

⁴⁶ Sulla vulnerabilità relazionale, cfr. GATT, *Istanze di soggettività tra mondo naturale e mondo artificiale*, in *Diritto degli esseri animali. Dibattito* a cura di Pittalis, Bari, 2025, 56.

⁴⁷ All'approfondimento di questo tema ho dedicato uno studio, sostenendo che l'antropocentrismo esogeno si coniuga con l'antropogenismo e ci consente di valutare l'eventuale estensione della tutela giuridica al di fuori delle barriere della specie umana e dell'attribuzione di soggettività giuridica ad alcuni animali non-umani (con particolare riferimento ai mammiferi): DONADONI, *Una riflessione sugli animali non-umani. Legame-dispecie e antropogenismo*, in *Materiali stor. cult. giur.*, 2025, in corso di referaggio.

⁴⁸ Sul trattamento degli animali nel diritto e sui diversi livelli di disuguaglianza normativa (e sul loro rapporto con lo specismo), mi consento di rinviare a DONADONI, *Le tre disuguaglianze convenzionali della disciplina giuridica sugli animali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2025, in corso di pubblicazione.

⁴⁹ Leggasi, ad es.: «il nostro interesse morale [...] è di solito inversamente proporzionale rispetto alla distanza da noi dei soggetti di cui si parla» (BENANTI, MAFFETTONI, *Noi e la macchina. Un'etica per l'era digitale*, Roma, 2024, 13).

⁵⁰ D'ALOIA, *Intelligenza artificiale, società algoritmica, dimensione giuridica. Lavori in corso*, in *Quaderni cost.*, 2022, 675.

In particolare, vi è chi prospetta un processo di «oggettivizzazione della soggettività non umana»⁵¹, che sarebbe da centrare sulla responsabilità per le decisioni autonome (anziché sul soggetto che le assume). Come a dire: guardare all'effetto anziché alla causa. Può apparire paradossale: la soggettività non-umana – secondo questa proposta – appartarrebbe a un dato oggettivo, la decisione, a prescindere dall'esistenza o meno di un soggetto decidente (su cui potrebbe non sussistere identità di vedute). Potremmo dire, estremizzando: una soggettività senza soggetto. Dove c'è una capacità decisionale, c'è una soggettività. Quindi ci può essere una decisione senza un decidente, ed essendoci la decisione automaticamente si considera esistente una soggettività, anche se non si può identificare un decidente. Ovviamente il tema giuridico, sotto profilo pratico, è chi sia il responsabile delle azioni compiute da una AI, chi – ad es. – sia chiamato a rispondere per eventuali danni cagionati ai soggetti umani o ai loro beni.

Il tema pratico, pertanto, suscita una domanda radicale: cosa intendiamo per soggettività? Il concetto di soggettività giuridica sta mutando? Si pone una questione sostanziale filosofico-giuridica che non può venire elusa.

7. Considerazioni finali

Possiamo brevemente riepilogare alcuni punti. Anzitutto il processo di eventuale estensione della soggettività giuridica è promosso dalla tendenza di *H. sapiens* ad antropomorfizzare il vivente non-umano e anche le entità non-biologiche.

Quanto al vivente non-umano, emerge la propensione a valorizzare sempre più il dato della senienza, che costituisce un fattore di prossimità – o addirittura, in certa misura, di sovrapposibilità – degli animali non-umani all'umano. Possiamo rilevare questa tendenza (un meccanismo di semplificazione): gli animali non-umani più ci somigliano più riteniamo che possano accedere all'estensione analogica di tutele previste per gli umani⁵². In questo caso, la metamorfosi concettuale della soggettività giuridica si fonda sulla combinazione dei concetti di senienza, vulnerabilità, soggettività impropria (incapacità e rappresentanza), nell'ottica dell'antropogenismo.

Quanto invece al non-biologico, l'AI sviluppa processi di antropomorfizzazione proprio per agevolare la sua relazionalità con l'umano e determinare pressioni psicologiche su *H. sapiens*, facendo leva sulla sua naturale propensione a immedesimarsi nel simile a sé.

In questi processi possiamo cogliere tre contraddizioni sintomatiche (e di notevole sollecitazione per la riflessione filosofico-giuridica).

- [a] L'*Animalrevolution* ci pone di fronte a due fattori che apparentemente propongono spinte ostinate e contrarie: la scoperta dell'animalità di *H. sapiens* ci colloca quali tessere nel mosaico del vivente (mammiferi tra gli altri mammiferi non-umani), proprio nel mentre in cui la digitalizzazione della vita e la contestuale (sopravvenuta, progressiva) insostenibilità del binomio naturale/artificiale ci allontanano definitivamente dal mondo animale, tracciando un solco probabilmente incolmabile. Due percorsi contrari.
- [b] L'antropocentrismo, denegato nei nostri rapporti con il vivente non-umano dalle (sempre più diffuse e apprezzate) istanze egualitarie, in quanto percepito quale strumento di sopraffazione, viene recuperato nei nostri rapporti con l'AI, come strumento di protezione dell'umano⁵³. L'antropocentrismo è passato dall'essere strumento di attacco al diventare strumento di difesa. L'ipotesi di una soggettività del vivente non-umano rappresenta una forma di tutela nei confronti delle attività umane, invece l'ipotesi di una soggettività dell'AI (quindi del non-biologico) rappresenta una forma di tutela dell'umano nei confronti dell'agentività dell'AI. Un vecchio vizio (che, tuttavia, può leggersi anche come un meccanismo prudenziale salvavita): assimiliamo ciò che conosciamo, ci spaventa ciò che non conosciamo. Anche in questo caso, due percorsi contrari.
- [c] La senienza, colta quale fondamento delle proposte di estensione della soggettività al non-umano⁵⁴, mal si attaglia al non-biologico non soltanto perché presuppone l'esistenza di un organismo con una struttura simile

⁵¹ RUFFOLO, *Le responsabilità da artificial intelligence, algoritmo e smartproduct: per i fondamenti di un diritto dell'intelligenza artificiale self-learning*, in *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica* a cura di Ruffolo, Milano, 2020, 121.

⁵² Si abbia riguardo, ad es., all'attenzione per l'interesse e il benessere dell'animale nelle decisioni di affido in sede di crisi familiare (in particolare, cfr. Trib. Roma, 15 marzo 2016, n. 5322, in *Fam. e dir.*, 2017, n. 5, 460-461, e in *oneLegale*; Trib. Sciacca, decr. 19 febbraio 2019, in *oneLegale*), o alla nomina di un ausiliario dell'amministratore di sostegno per avere cura del cane di un anziano ricoverato in casa di cura (Trib. Varese, decr. 7 dicembre 2011, in *oneLegale*). La giurisprudenza civile è arrivata a ritenere che gli animali d'affezione siano «considerati dai loro padroni come membri della famiglia, talora come qualcosa di simile ai bambini» (Trib. Reggio Calabria, 6 giugno 2013, n. 1113, in <<http://www.personaedanno.it>>). Per approfondire il tema degli animali familiari nella giurisprudenza, cfr. PITTALIS, *Diritto degli esseri animali. Lezioni e commenti*, Bari, 2022.

⁵³ Leggasi, ad es., la difesa della causa umanocentrica di fronte a casi limite (come un'eventuale possibilità di dominio delle «macchine pensanti»), in quanto «difendere l'identità di specie – il fatto di essere umani – ci sembra infatti del tutto naturale» (BENANTI, MAFFETTONE, *Noi e la macchina. Un'etica per l'era digitale*, Roma, 2024, 13).

⁵⁴ Ipotesi, peraltro, affatto univoca. Si legga, ad es.: «uno sviluppo del requisito della senienza animale per riconoscere soggettività e responsabilità agli animali rischia di essere superfluo, se non rischioso, per la tutela degli animali stessi» (CAGGIANO, *Il diritto degli esseri animali*

alla nostra ma anche perché – per l'appunto – verrebbe chiamata a svolgere un ruolo inverso: nel primo caso sarebbe il tramite per motivare la tutela dell'entità senziente mentre nel secondo caso per caricarla di responsabilità. Per salvarla o, viceversa, per condannarla. Due obiettivi contrari.

In questo quadro il tema dell'estensione della soggettività giuridica, e quindi della rivisitazione del suo concetto, è solo una delle opzioni possibili, che chiama in causa – specialmente nell'eventuale apertura al non-biologico – i rapporti di *H. sapiens* con l'artificialità nella duplice direzione – in ambedue le ipotesi fondata sull'ibridazione psicofisica – dell'integrazione dell'oggetto nel soggetto e della soggettivizzazione dell'oggetto. In entrambi i casi l'oggetto entra nella messa a fuoco della soggettività. La netta separazione del binomio naturale/artificiale viene progressivamente sgretolata e risulta, sotto profilo teorico, sempre meno plausibile (non solo come conflittualità ma anche come mera dicotomia). Le interazioni tra umano e macchina saranno – è agevole prevedere – sempre più numerose e intense. In questa prospettiva, non si può oggi escludere che in futuro eventuali ibridazioni radicali tra naturale e artificiale diano luogo a entità chimeriche a cui si possa ragionare se applicare i concetti di senienza e di vulnerabilità relazionale. Una frontiera affascinante e sfidante per il pensiero filosofico-giuridico. Un processo in fieri, articolato e complesso, che ci interroga sul nostro ruolo nel mondo e sul futuro che vogliamo prospettare per l'umano.